



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
- SEZIONE DI PERUGIA -

STATUTO

- Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 21 maggio 2019*
- Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia il 30 maggio 2019*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
SEZIONE DI PERUGIA**

STATUTO

ART.1 – GENERALITA’

1° - E’ costituita la Sezione Provinciale di Perugia dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli enti del “Terzo Settore”. Sino all’istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 460/1997, l’Associazione sarà iscritta al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del dettato della Legge 266/91 e assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna. Successivamente all’istituzione e all’iscrizione nel suddetto registro Unico, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, l’Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “ente del Terzo Settore – organizzazioni di volontariato” o l’acronimo “E.T.S. – O.D.V.”.

L’Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell’ambito del pluralismo democratico, di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

2° - La Sezione Provinciale ha sede legale in Perugia, Via G.Luca Pennetti Pennella presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo soggetta a ratifica assembleare, la sede legale può, comunque, essere trasferita nell’ambito della Provincia di Perugia senza dover modificare il presente statuto.

ART.2 - FINALITA’, SCOPI E ATTIVITA’ ESERCITATE

1° - L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non privilegia alcuna fede religiosa.

Essa si propone di operare nei seguenti settori:

- a) nel settore della formazione mediante la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l’auto protezione e per la salvaguardia dell’ambiente;
- b) nel settore della beneficenza mediante la realizzazione di attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Si prefigge le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri Soci.

- b) svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovano in stato di necessità, nonché attività di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Associazioni.
 - c) promuovere e valorizzare la tutela della natura e dell'ambiente con attività informativa e giornate di studio nelle scuole e presso ogni struttura che richieda la nostra collaborazione.
 - d) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
 - e) mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- 2°** - Per la realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale rivolte sia ai terzi che ai propri associati:
- a) attività culturali di interesse sociale con la finalità educativa che promuovano e divulgino una cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) attività culturali artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali di promozione e diffusione delle attività di interesse generale;
 - c) attività di beneficenza e sostegno a distanza anche attraverso erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale secondo quanto previsto dalla lettera u) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
 - e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati con particolare riferimento alla documentazione, alle attrezzature e agli automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche attraverso la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali esistenti o da creare.
- 3°**- Per l'espletamento delle attività di interesse generale sopra indicate l'associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 4°** - L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinata di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo.
- 5°** - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 6°** - L'associazione potrà, inoltre, svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

- 7° - Le attività vengono svolte avvalendosi, in via prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci che sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi così come previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.
- 8° - L'attività dei soci/volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci/volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3 – RAPPRESENTANZA

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente rappresentata nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

ART.4 – STENDARDO

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro “ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEZIONE DI PERUGIA.

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

ART.5 – ABITO SOCIALE

L'abito sociale è definito dal Regolamento Nazionale.

ART.6 - SOCI

1° - I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore.
- b) Benemeriti.
- c) Effettivi.
- d) Sostenitori.

I Soci vengono iscritti in apposito albo provinciale (Libro soci) secondo le categorie di appartenenza sopra indicate. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo i casi di cui al successivo articolo 21.

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

2° - Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

3° - Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e il diritto di voto.

4° - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, nonché alla verifica del possesso dei requisiti indicati al precedente comma 2 e di quelli previsti dall'articolo 6 dello Statuto e del Regolamento Nazionale. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5° - I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo morale ed istituzionale dell'Associazione, di osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Essi possono collaborare nelle varie attività associative senza nulla pretendere per le loro prestazioni.

6° - Alle operazioni di voto, nelle Sedi e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, partecipano tutti i Soci i quali sono tutti eleggibili alle cariche Sociali.

7° - La qualità di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per espulsione.

Il Socio cessato perde il diritto:

- a) all'uso della tessera e del distintivo sociale;
- b) al godimento di ogni beneficio morale e materiale dell'Associazione.

ART.7 – SOCI D'ONORE

La qualifica di Socio d'Onore, viene attribuita, previo il loro consenso, dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste dall'art.9 del Regolamento Nazionale, a coloro che abbiano particolari benemerienze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate dal Consiglio Direttivo, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerienza e per i familiari dei deceduti per causa di servizio–vittime del dovere.

ART.8 - SOCI BENEMERITI

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che, con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

ART.9 - SOCI EFFETTIVI

1° - Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;
- b) gli ex Vigili volontari ausiliari, i volontari iscritti nelle liste del Comando Provinciale **VV.F** e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) il personale in servizio nel Comando Provinciale VVF e nella Direzione Regionale VVF appartenente a qualunque Ruolo.

2° - Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Nazionale nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco così come definiti nell'art.11 del Regolamento Nazionale.

ART.10 - SOCI SOSTENITORI

1° - Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art.6, fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo indicazioni e le procedure previste nell'art.12 del Regolamento Nazionale.

2° - Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.;
- d) le persone che ne fanno richiesta.

Per i "familiari" indicati nelle categorie a) e b) si intendono unicamente coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.

ART.11 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1° - I Soci hanno il diritto di

- a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

2° - I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità e sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti.

ART.12 - ORGANI SOCIALI

1° - Gli Organi della Sezione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2° - Le cariche sociali sono gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente dal Consiglio Direttivo Provinciale secondo quanto disposto dal comma 8 del precedente articolo 2.

ART.13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1° - L'Assemblea generale dei Soci è l'Organo Sovrano della Sezione Provinciale.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

- la nomina e revoca, quando previsto dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - l'approvazione del bilancio;
 - la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli stessi;
 - la deliberazione sulle modifiche dello statuto;
 - la ratifica di eventuali regolamenti dell'associazione;
 - le deliberazioni in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
- 2°** - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.
Hanno diritto di voto tutti i Soci delle varie categorie.
- 3°** - L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria:
- a) almeno due volte l'anno, ed in particolare entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) per il rinnovo delle cariche sociali e dei Delegati al Congresso Nazionale;
 - c) per la discussione di ogni altra questione attinente all'Associazione ed in particolare per fissare la quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale.
- 4°** - L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare in ordine alle modificazioni statutarie o all'estinzione dell'Associazione.
- 5°** - Le Assemblee sono convocate, tanto in seduta ordinaria che straordinaria:
- a) per adempiere gli obblighi statutari;
 - b) per decisione del Consiglio Direttivo Provinciale
 - c) su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci aventi diritto di voto e contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
- 6°** - La convocazione avviene mediante invio di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
La suddetta formalità non è necessaria se sono presenti tutti gli aventi diritto a partecipare.
- 7°** - L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita:
- in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- E' ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro socio; ogni socio non può, comunque, avere più di una delega. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente della seduta al momento della costituzione della stessa. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota
- 8°** - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente di Assemblea eletto per la circostanza dalla medesima assemblea.
Di ogni Assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione e controfirmato dal Presidente della seduta assembleare.
- 9°** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
Le delibere volte a modificare lo statuto richiederanno per la loro validità il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è invece necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

- 1° - Il Consiglio Direttivo Provinciale cura lo sviluppo della Sezione Provinciale secondo le direttive generali dell'Assemblea dei Soci; esso promuove, nelle forme migliori, le attività previste dall'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi anche di apposite Commissioni che potrà nominare per una più efficace attuazione delle iniziative da assumere.
- 2° - Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti tra gli stessi soci.
Ogni Socio può esprimere un numero di voti pari al numero dei membri che si dovranno eleggere.
- 3° - Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, in successive e separate votazioni. Alle votazioni interne al Consiglio Direttivo Provinciale partecipano con diritto di voto tutti i membri eletti.
Gli amministratori eletti dovranno richiedere entro trenta giorni dalla notizia della nomina l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e di sviluppo della Sezione Provinciale e provvede alle varie incombenze organizzative/amministrative.
Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'amministrazione dei beni e cura la registrazione e la corretta tenuta dei libri contabili.
- 4° - Il Consiglio Direttivo Provinciale:
- a) delibera l'accettazione o meno delle domande di ammissione di nuovi Soci, tenendo conto degli artt. 6, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
 - b) redige i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente Statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;
 - c) propone all'Assemblea dei Soci l'approvazione della quota annuale di iscrizione per tutti i Soci comprensiva della quota spettante all'ANVVF nazionale;
 - d) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell'anno precedente stilato dal Tesoriere Provinciale e lo sottopone all'Assemblea per la definitiva approvazione.
- 5° - Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere invitati a partecipare, con compiti consultivi e per i necessari eventuali collegamenti con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comandante Provinciale e il Funzionario Referente da lui designato.
Il Presidente convoca la riunione del Consiglio Direttivo Provinciale almeno ogni due/tre mesi per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione.
Le deliberazioni sono espresse a maggioranza dei presenti e sono valide quando sono presenti al voto non meno dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.
- 6° - Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i componenti del Consiglio Direttivo, possono essere riconfermati.
- 7° - Nell'intervallo tra un'elezione e l'altra, i componenti che vengono a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti da quelli immediatamente non eletti nella precedente votazione.
- 8° - I componenti il Consiglio Direttivo Provinciale decadono dalla loro carica:
- a) quando perdono la qualità di Socio;
 - b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive;

- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - d) per fine mandato.
- 9° - Eventuali contratti conclusi dai membri del Consiglio Direttivo che hanno la rappresentanza dell'associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dei soci dell'associazione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un membro in conflitto di interessi con l'associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri membri del direttivo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

ART.15 – PRESIDENTE

1° - Il Presidente:

- a) dirige la Sezione Provinciale e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e tiene i rapporti di raccordo con il Coordinatore Regionale dell'Umbria, quale centro regolatore di tutte le attività che si sviluppano nel territorio regionale;
 - c) firma tutti gli atti sociali che impegnano la Sezione Provinciale nei riguardi sia dei Soci che dei terzi;
 - d) può delegare a uno o più membri del Consiglio Direttivo Provinciale parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
 - e) relaziona all'Assemblea sull'attività svolta e programmata.
- 2° - Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo entro i successivi 20 (venti) giorni.
- 3° - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

ART.16 - PRESIDENTE ONORARIO

- 1° - Su proposta del Consiglio Provinciale l'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente Onorario.
- 2° - Il Presidente Onorario rappresenta onorificamente tutta la Sezione Provinciale e partecipa a pieno titolo alla sua attività.
Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale esprimendo anche il proprio parere sugli argomenti da trattare che abbiano una rilevanza in seno a tale Organo o comunque, che investano l'Associazione nei rapporti con terzi o con organismi statali o Enti. Nel quadro delle attività determinate dal Consiglio Provinciale contribuisce con le sue attività, a facilitare e rafforzare le relazioni dell'Associazione con le Autorità Istituzionali dello Stato e degli altri Enti ed Istituzioni, tenendo informato il Presidente Provinciale.

ART.17 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

- 1° - Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi anche uno dei limiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 deve essere nominato un organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

- 2° - Salvo quanto previsto dal paragrafo precedente in materia di organo di controllo, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
- 3° - Al di fuori dei casi di legge sopra indicati l'associazione potrà comunque, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nell'ottica di massima trasparenza nominare un Collegio dei Revisori dei Conti interno composto da tre membri e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non Soci, purchè abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
- 4° - Il Collegio controlla l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzione finanziaria al bilancio da presentare al Comitato Direttivo e all'Assemblea annuale dei Soci, per l'approvazione.
- 5° - Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i componenti del Collegio possono essere riconfermati.

ART.18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1° - Su proposta del Consiglio Provinciale, qualora ne accerti la necessità e la possibilità, l'Assemblea dei Soci può nominare un Collegio dei Probiviri che si configura come organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna con il compito di:
 - a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri, agli Organi provinciali e, se richiesto, ai Soci, attinenti alla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari;
 - b) emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - c) dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organi Dirigenti e fra Organi dirigenti.
- 2° - Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.
Delle proprie riunioni, i Probiviri redigono apposito lodo e/o verbale.
- 3° - Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea, possono essere scelti anche tra i non Soci, purchè abbiano adeguata esperienza nelle materie giuridiche. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha anche il compito di mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo.
- 4° - Il Collegio dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i componenti del Collegio, possono essere riconfermati.
- 5° - In caso di non costituzione di un Collegio dei Probiviri provinciale le relative competenze saranno demandate al Collegio dei Probiviri Nazionale come previsto dall'Art.13, comma 2, dello Statuto Nazionale.

ART.19 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 1°** - Il patrimonio dell'Associazione Provinciale è costituito da:
- a) quote sociali versate dai Soci;
 - b) contributi finanziari di Ministeri, Regioni, Province, Comuni o di altri Enti pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) eventuali contributi del Ministero dell'Interno e dell'Opera di Assistenza al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - e) dalle rendite finanziarie e dai beni acquistati con detti mezzi;
 - f) da somme derivanti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività secondarie di cui agli ultimi commi dell'articolo 2 del presente statuto e secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 117/2017;
 - g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
- 2°** - Il patrimonio è unico ed indivisibile e pertanto gli Associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.
- 3°** - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere e secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017, il bilancio consuntivo dell'anno precedente il quale, dopo essere stato approvato dal Consiglio Provinciale, verrà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti o all'organismo di revisione contabile secondo quanto disposto dall'articolo 17 e, successivamente, dell'Assemblea. Nel bilancio devono figurare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività secondarie.
- Il Bilancio dovrà essere depositato annualmente, successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea, presso il registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione provvederà eventualmente alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e agli obblighi pubblicitari di cui al secondo comma del medesimo articolo.
- Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti o all'organismo di revisione contabile almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
- 4°** - Il patrimonio dell'associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o

ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;

- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al tasso annuo di riferimento oltre i limiti stabiliti dalla legge vigente.

ART.20 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART.21 - NORME DISCIPLINARI

1° - A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del Regolamento possono essere adottate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto per infrazione di lieve entità emesso dal Presidente della Sezione Provinciale.
- b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.
- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione.

2° - Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e le conseguenti deliberazioni dovranno essere comunicate per conoscenza ai Soci interessati entro sessanta giorni.

3° - Avverso l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di espulsione, emessi dal Consiglio Direttivo, il Socio, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Provinciale o, in mancanza di questo, al Collegio dei Probiviri Nazionale come previsto dall'Art.13, comma 2, dello Statuto Nazionale e secondo le procedure dettate dal Regolamento Nazionale.

L'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri.

4° - Il Collegio dei Probiviri provinciale, se costituito, dovrà riunirsi nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e le conseguenti deliberazioni dovranno essere comunicate per conoscenza ai Soci interessati e al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.

ART.22 - CESSAZIONE DA SOCIO

1° - Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia da presentarsi per iscritto o con notifica al Presidente della Sezione entro il 30 Ottobre dell'anno in corso, oppure per morosità o espulsione.

2° - Il Socio rinunciatario, moroso, sospeso o espulso perde tutti i diritti, ed il godimento di ogni beneficio morale dell'Associazione.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte.

E' considerato moroso il Socio che, a quattro mesi dalla data di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota sociale.

L'iscrizione scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione e si rinnova ogni anno entro il primo quadrimestre.

Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART.23 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Come previsto dal precedente articolo 13 l'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto presenti in assemblea. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Quale disposizione transitoria viene previsto che in caso di delibera di scioglimento dell'associazione prima dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio dovrà essere devoluto, così come previsto dal disposto dell'articolo 5, comma 4 della legge 266/1991, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.24 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Al presente Statuto, potranno essere apportate modifiche dall'Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci, purché non siano in contrasto con le normative vigenti e con lo Statuto Nazionale ed approvate da almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto presenti in assemblea, così come già indicato al precedente articolo 13.

ART.25 - REGOLAMENTI

I Regolamenti e le loro eventuali modifiche vengono approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla prima Assemblea ordinaria e/o straordinaria con il voto di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci presenti aventi diritto di voto.

ART.26 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi e dalla normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE

In considerazione dei termini imposti dall'articolo 101, comma 2 del "Codice del Terzo Settore" – Decreto Legislativo 117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato Decreto Legislativo e attualmente incompatibili con la normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato (legge 266/91) e in materia di ONLUS (D.Lgs.460/1997) produrranno la loro efficacia a partire dalla data di operatività e di iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.